

## DENOMINAZIONE ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI TESSILI

Ai sensi del **Regolamento UE n. 1007/2011** e ss. integrazioni, relativo alla denominazione delle fibre tessili nonché all'etichettatura ed al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, le previgenti **direttive CE n. 73/44/CEE, n. 96/73 e n. 121/2008** devono ritenersi **abrogate a decorrere dall' 8 maggio 2012**.

Pertanto i prodotti in oggetto potranno essere disponibili sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in armonia con il predetto Regolamento UE, **i capi immessi sul mercato sino ad oggi potranno continuare ad essere disponibili fino al 9 novembre 2014, purché conformi alla citata direttiva CE n. 121/2008**.

Ai fini del nuovo Regolamento comunitario, che ha come obiettivi di migliorare il funzionamento del mercato interno e di fornire ai consumatori informazioni dettagliate in merito alla qualità dei predetti capi, **sono assimilati ai prodotti tessili:**

- i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso;
- i rivestimenti di mobili, ombrelli ed ombrelloni le cui parti tessili costituiscano parimenti almeno l'80% in peso;
- le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi e dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purché tali parti tessili costituiscano ancora almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti;
- i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

### **Il Regolamento 1007/11 non si applica ai prodotti tessili:**

- dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o ad imprese indipendenti che lavorino a partire dai materiali forniti loro senza determinar cessione a titolo oneroso;
- confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

Per opportuna illustrazione integrativa, **trasmettiamo in Allegato I l'elenco delle denominazioni** utilizzabili per la descrizione della composizione di fibre nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili, con esplicito divieto di impiegare tali denominazioni qualora si intenda designare - a titolo principale o di radice, oppure in forma di aggettivo - qualsiasi diversa fibra.

Ad esempio, è vietato utilizzare la denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

## Ravenna

---

E' salva tuttavia la facoltà di ogni fabbricante o persona che agisca per suo conto di chiedere alla Commissione europea l'aggiunta all'elenco in Allegato I di una nuova denominazione di fibra tessile.

### **Etichettatura**

Premesso che i soli prodotti tessili composti interamente da una stessa fibra possono essere etichettati o contrassegnati con i termini "100%", "puro" o "tutto", **trasmettiamo in Allegato IV le disposizioni speciali** relative all'etichettatura o al contrassegno di talune tipologie particolari di prodotto (articoli di corsetteria, ricamati, velluto e felpe, rivestimenti per tappeti ecc..).

A norma del Regolamento 1007/11, **sono senza obbligo di etichettatura o contrassegno i seguenti prodotti tessili:**

1. *Ferma maniche di camicie*
2. *Cinturini in materia tessile per orologio*
3. *Etichette e contrassegni*
4. *Manopole di materia tessile imbottite*
5. *Copri caffettiere*
6. *Copri teiere*
7. *Maniche di protezione*
8. *Manicotti non di felpa*
9. *Fiori artificiali*
10. *Puntaspilli*
11. *Tele dipinte*
12. *Prodotti tessili per rinforzi e supporti*
13. *Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali*
14. *Ghette*
15. *Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali*
16. *Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria*
17. *Articoli di materia tessile da viaggio*
18. *Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione, compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi*
19. *Chiusure lampo*
20. *Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile*
21. *Copertine di materia tessile per libri*
22. *Giocattoli*
23. *Parti tessili di calzature*
24. *Centrini composti da vari elementi e con superficie non superiore a 500 cm<sup>2</sup>*
25. *Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno*
26. *Copri uova*
27. *Astucci per il trucco*
28. *Borse in tessuto per tabacco*
29. *Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini*
30. *Custodia per telefoni cellulari e media player portatili con superficie non superiore a 160 cm<sup>2</sup>*
31. *Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti*
32. *«Nécessaire» da toletta*
33. *«Nécessaire» per calzature*

## Ravenna

---

34. *Prodotti funerari*

35. *Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte*

36. *Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche e articoli tessili d'ortopedia in generale*

37. *Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi, destinati normalmente:*

a) *a essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni;*

b) *a essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, o a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli*

38. *Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)*

39. *Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche*

40. *Velatura*

41. *Articoli tessili per animali*

42. *Bandiere, stendardi e gagliardetti*

Per quanto concerne in particolare i prodotti di lana vergine o lana di tosa, purché composti di fibra mai incorporata in precedenza né sottoposta a filatura o feltratura diverse da quelle necessarie per la loro fabbricazione, si precisa che l'etichetta o il contrassegno possono recare una delle denominazioni (bulgaro, spagnolo, ceco, danese ecc..) [Allegato III](#)

Tali denominazioni possono qualificare anche la lana contenuta in una mischia di fibre tessili, a condizione che la totalità di tale lana risponda alle caratteristiche sopra citate, che la quantità rispetto al peso complessivo della mischia non sia inferiore al 25% e che (in caso di mischia intima) la lana sia mischiata ad un'unica altra fibra. NB: è obbligatorio indicare la composizione percentuale completa della mischia tra fibre.

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda l'etichetta dei tessuti composti da più fibre, è possibile designare con la denominazione "misto lino" ed integrare con l'indicazione della composizione "Ordito puro cotone - trama puro lino" i prodotti così costituiti ove la percentuale di lino sia pari ad almeno il 40% del peso totale del tessuto "sbozzimato", vale a dire privato della salda d'amido.

NB: possono essere utilizzati i termini "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" sull'etichetta di ogni prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione, mentre l'espressione "altre fibre" preceduta o seguita dal peso percentuale complessivo potrà designare le fibre non ancora elencate in Allegato I.

### **Riepilogando:**

- l'etichetta dei prodotti tessili deve essere durevole, facilmente leggibile, saldamente fissata, visibile ed accessibile, salva restando la possibilità di sostituirla o completarla con documento commerciale d'accompagnamento qualora i prodotti stessi siano forniti agli

## Ravenna

---

operatori o consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice (direttiva 2004/18/CE);

- non è possibile utilizzare abbreviazioni nel documento commerciale, eccezion fatta per i codici meccanografici o per i casi in cui tali abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché il predetto documento ne spieghi il significato;
- **la fornitura dell'etichetta e l'esattezza delle informazioni ivi contenute sono garantite dal fabbricante oppure, qualora quest'ultimo non risulti stabilito nell'UE, dall'importatore. NB: il distributore è ritenuto fabbricante ai fini del Regolamento 1007/11 quando immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto;**
- il fabbricante, l'importatore ed il distributore dei prodotti tessili, garantiscono che ogni informazione fornita al momento della loro messa a disposizione sul mercato non sia confondibile con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose sopra indicate;
- l'etichetta è redatta nella lingua ufficiale del Paese UE sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, salvo che il Paese stesso non disponga altrimenti.

Infine la Commissione UE presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro il 30 settembre 2013, una relazione circa l'introduzione a livello comunitario di eventuali nuovi obblighi di etichettatura dei prodotti tessili a tutela dei consumatori, corredata ove opportuno da proposte legislative ed imperniato in particolare su:

- a) un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su eventuali norme orizzontali relative al paese di origine;*
- b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;*
- c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;*
- d) l'indicazione di sostanze allergeniche;*
- e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.*

La Commissione stessa eseguirà nel frattempo uno studio teso a valutare se esista un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze usate nei prodotti tessili, in base al quale presenterà eventuali proposte legislative.